

# COMUNE DI CALVATONE

PROVINCIA DI CREMONA

## Ordinanza del Sindaco n.8

Del 31 marzo 2010

Prot.1299

## IL SINDACO

**VISTO** Il Decreto – Legge 23 Maggio 2008, N. 92, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito, con modificazioni, in legge 24 Luglio 2008, N. 125;

**VISTO**, in particolare, l’art. 6 con il quale viene modificato l’art. 54 del D. Lgs.18/08/2000, n. 267, riguardante le attribuzioni del Sindaco;

**VISTO** il primo comma dell’art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267, come sostituito dal suddetto art. 6, il quale disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, mentre il successivo quarto comma prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Interno 5 Agosto 2008, pubblicato sulla G.U. n. 186 del 9 Agosto 2008, recante disposizioni in materia di “Incolumità pubblica e della sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”;

**VISTO** in particolare l’art. 2 del citato decreto ministeriale che consente al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l’altro, le situazioni che alterano il decoro urbano;

**VISTI** gli artt. 17, 57 e 29 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773;

**PRESO ATTO** che è stato segnalato più volte a questa Amministrazione Comunale, da parte di numerosi cittadini oltre che dalla locale Polizia Locale, lo stato di incuria, degrado e/o abbandono in cui versano alcune aree incolte, giardini, cortili, depositi all’aperto e/o edifici abitati e non, nell’ambito del territorio comunale di Calvatone;

**CONSIDERATO** che la presenza di stoppie, erbacce, infiorescenze, ecc., nei prospetti dei fabbricati, oltre a costituire pregiudizio al decoro urbano, possono divenire causa di pregiudizio alle strutture, specie per quelle in muratura, con grave pericolo all’incolumità di persone e di cose;

**RITENUTO** necessario sensibilizzare la cittadinanza e prevenire comportamenti negligenti e/o azioni che possano generare condizioni di degrado ambientale e di potenziale pericolo pubblico e consentire la serena fruizione delle aree e spazi pubblici: piazze, giardini, monumenti, fontane, strade, marciapiedi e loro arredi, aree sportive, prossime a esercizi pubblici e commerciali, luoghi di ritrovo per giovani, di culto e altri luoghi similari, anche privati o di interesse pubblico;

**RITENUTO**, pertanto, di dover adottare provvedimenti a salvaguardia della salute, della sicurezza, dell’incolumità pubblica, del decoro urbano e per evitare comportamenti contrastanti con le norme poste a tutela del patrimonio pubblico e ambientale;

**RILEVATO** che è dovere primario dell’Amministrazione Comunale conservare il patrimonio di tutti i cittadini

e assicurare una serena frequentazione delle aree urbane, con attenzione e cautela specie per gli anziani ed i bambini;

**ESAMINATI:**

il vigente Regolamento edilizio;  
il Regolamento Locale d'Igiene;  
il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;  
l'art. 192 del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 276/2000 – Testo Unico Enti Locali e successive modifiche;

**APPURATO** che in data 7 dicembre 2009, Prot. 32129, è stata inviata la bozza della presente ordinanza al Prefetto di CREMONA;

**ESAMINATI** i rilievi contenuti nel citato parere prefettizio;

**ORDINA**

**1) E' VIETATO** su tutto il territorio comunale mettere in essere qualunque attività incompatibile con la conservazione dei beni comunali o comportamento e/o azioni che compromettono il decoro urbano, la dignità umana, la sicurezza delle aree e dei luoghi pubblici o aperti e/o di interesse pubblico ed in particolare:

**DISPONE**

**1) E' VIETATO** su tutto il territorio comunale mettere in essere qualunque attività incompatibile con la conservazione dei beni comunali o comportamento e/o azioni che compromettono il decoro urbano, la dignità umana, la sicurezza delle aree e dei luoghi pubblici o aperti e/o di interesse pubblico ed in particolare:

**Comma 1**

- a) Deturpare e imbrattare con disegni scritte, graffiti, e simili le facciate degli edifici e la pavimentazione stradale;*
- b) Esporre e/o accatastare materiali o beni di qualsiasi genere e natura lungo le pubbliche vie, in aree pubbliche e/o private in assenza di preventiva autorizzazione;*
- c) Insudiciare le aree urbane mediante l'abbandono di rifiuti e/o materiali di qualsiasi natura e oggetti di qualsiasi genere e di quant'altro possa nuocere al decoro urbano;*
- d) Sedersi sullo schienale delle panchine e abbandonare nei pressi lattine vuote o bottiglie o altri involucri;*

**Comma 2**

**Ai proprietari, affittuari o comunque aventi titolo su fabbricati anche in fase di costruzione e/o non abitati, cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie, portici e marciapiedi, accessori e pertinenze degli edifici, aree aperte al pubblico e/o soggette a servitù di pubblico passaggio o anche semplicemente in vista al pubblico, di provvedere a proprie cure e spese con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti:**

- a) alla pulizia dei prospetti dei fabbricati, (anche di uso comune ) e ad una ordinaria ed accurata pulizia degli spazi pertinenziali (anche di uso comune) e la rimozione di eventuali rifiuti presenti;*
- b) alla rimozione di erbe infestanti, stoppie, infiorescenze, ecc., e al mantenimento in costante buono stato di manutenzione delle fronti dei fabbricati e gli elementi di decoro architettonico o di pertinenza (poggioli, tetti, aggetti, canali, gronde, cantieri edili ecc.), al fine di preservare il decoro urbano al fine di non arrecare danni a persone e/o a cose;*
- c) alla potatura di fronde, rami ed arbusti e siepi prospicienti la sede stradale e le aree pubbliche affinché non debordino sulla pubblica via e limitino la visibilità dei veicoli in*

*transito, ed abbiano, in ogni caso, un impatto estetico compatibile con il normale decoro urbano;*

*d) alla rimozione di rami, foglie caduti su strade o marciapiedi (prospicienti il proprio fabbricato) per qualsiasi natura e/o inclemenza meteorica;*

*e) alla potatura di fronde, rami ed arbusti protesi sulle ripe dei fossi, al fine di limitare il deposito di foglie sull'alveo del fosso, (ostativo al regolare deflusso delle acque meteoriche), evitare disagio alle famiglie vicine (ridotta usufruizione della luce del sole) e accumulo di foglie sulle caditoie per il deflusso delle acque meteoriche;*

*f) alla quotidiana pulizia dei luoghi ove si tengono animali per evitare cattivi odori, presenza di escrementi, avanzi di pasti ed altre lordure;*

*g) alla eventuale tenuta, nei centri abitati, di cani e/o altri animali cosiddetti da cortile tipo galli e/o pavoni ecc. in quantità e modalità tale da evitare disturbo e/o molestia ai vicini in termini di igiene e riposo specie notturno), a causa del verso dei predetti animali (latrati, ululati ecc.)*

*h) ad effettuare periodici interventi di derattizzazione e/o di disinfestazione al fine di combattere la proliferazione di roditori, insetti, ratti, serpenti ed altri infestanti;*

2) Che in caso di mancato adempimento a quanto ordinato ai precedenti punti, si provvederà con intervento sostitutivo del Comune, anche a mezzo di ditte esterne, con imputazione della spesa sostenuta a carico dei trasgressori e/o inadempienti, oltre che all'applicazione delle sanzioni di cui alle successive avvertenze;

3) Che la presente ordinanza entrerà in vigore trascorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione nell'Albo Pretorio;

4) che, con l'entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate tutte le eventuali altre precedenti disposizioni con essa contrastanti.

#### **DA MANDATO**

al Comando di Polizia Locale, agli Agenti della Forza Pubblica e al Settore lavori pubblici dell'ufficio tecnico Comunale per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento di eventuali violazioni a quanto in essa disposto.

#### **AVVERTE**

Che chiunque trasgredisce le disposizioni della presente ordinanza, è punito con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie come di seguito definite:

violazioni di cui al comma 1

lettera a € 100,00

lettera b € 100,00

lettera c € 200,00

lettera d € 50,00

violazioni di cui al comma 2

lettera a € 100,00

lettere b – c – d – e € 150,00

lettera f € 150,00

lettera g € 150,00

lettera h € 50,00

In caso di recidiva, per infrazioni delle fattispecie di cui sopra, nei due anni seguenti alla notifica del primo verbale di accertata violazione, la sanzione sarà aumentata del 50 per cento.

2) Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente;

3) Avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione. E' ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione.

**Diritto di accesso e di informazione dei cittadini.**

**Autorità emanante:**

Sindaco del Comune di Calvatone;

**Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:**

Ufficio tecnico comunale

**Responsabile del procedimento amministrativo:**

Ai sensi delle normative vigenti si comunica che responsabile del procedimento è il Tecnico comunale geom. Luca Braga.

**Dalla Residenza Municipale 31 marzo 2010**

**Il Sindaco  
Piccinelli Pier Ugo**